

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro VI - Della tutela dei diritti Titolo I - Della trascrizione

Art. 2665 Omissioni o inesattezze nelle note

L'omissione o l'inesattezza di alcuna delle indicazioni richieste nelle note menzionate negli [articoli 2659](#) e [2660](#) non nuoce alla validità della trascrizione, eccetto che induca incertezza sulle persone, sul bene o sul rapporto giuridico a cui si riferisce l'atto o, rispettivamente, la sentenza o la domanda.